



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 9.1.2014

INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 2
Art. 4 - Titolare del trattamento	pag. 3
Art. 5 - Responsabile del trattamento	pag. 3
Art. 6 - Incaricati del trattamento	pag. 4
Art. 7 - Avvio e manutenzione impianti	pag. 4
Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
Art. 9 - Informativa	pag. 7
Art. 10 - Diritti dell'interessato	pag. 7
Art. 11 - Sicurezza dei dati	pag. 8
Art. 12 - Tutela	pag. 9
Art. 13 - Norma di rinvio	pag. 9
Art. 14 - Pubblicità del Regolamento	pag. 9
Art. 15 - Entrata in vigore	pag. 9

Art. 1
Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Sernaglia della Battaglia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, nonché alle altre norme inerenti la tematica.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali conservato direttamente o per conto del Comune di Sernaglia della Battaglia e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area di ripresa delle telecamere;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare del trattamento", la persona giuridica alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile del trattamento", o anche amministratore del sistema, la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "incaricati del trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per "sala di Data Center" si intende l'insieme dei locali e delle piattaforme tecnologiche deputate alla gestione e conservazione delle immagini.
4. L'attività di videosorveglianza del Comune di Sernaglia della Battaglia viene svolta per la sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio e comunque conformemente alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull' "Ordinamento della Polizia Locale", nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati sul territorio comunale e collegati al "Data Center" del Manutentore.

Art. 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza é effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto installato nel Comune.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni ed agli scopi che gli stessi intendono perseguire, che sono diretti:
 - a) a prevenire, scoraggiare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) ad evitare, quindi, lo sviluppo delle attività illecite;
 - c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - d) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica o ingorghi e situazioni di viabilità critiche, consentendo l'intervento immediato degli operatori;
 - e) al controllo di determinate aree ritenute cruciali per poter dissuadere ed eventualmente perseguire il compimento di atti e fatti idonei alla consumazione di determinati reati;
 - f) a rendere l'impianto uno strumento attivo di protezione civile sul territorio;
 - g) a presidiare in forma remota il territorio con conseguente ottimizzazione delle risorse umane a favore di una maggiore presenza su località non sorvegliate.
3. In tal modo viene assicurata la tutela di utenti, cittadini e soprattutto di coloro che più necessitano di attenzione, cioè bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate con esclusione assoluta di trattamenti automatici volti al riconoscimento o alla ricostruzione di percorsi e/o abitudini di un certo soggetto.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza previsti dal Garante della Privacy.
6. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 Titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è il Comune, ovvero la persona giuridica alla quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.
2. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, espleta le funzioni di titolare del trattamento dei dati e procede alla nomina dei Responsabili del Trattamento dei dati.
3. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 5 Responsabile del trattamento

1. Il responsabile o i responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sono designati facoltativamente dal titolare del trattamento, con l'apposito atto di nomina nel quale sono definiti i compiti a lui assegnati.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
3. Il responsabile del trattamento deve attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato

rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. In ogni caso non dovrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti “assolutamente privati” come finestre di abitazioni ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

4. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di custodia, conservazione e manutenzione degli impianti.
6. Il responsabile del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Art. 6

Incaricati del trattamento

1. Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti individuati con apposita nomina dal responsabile del trattamento dei dati e in servizio presso il Comando di Polizia Locale.
2. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
3. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.
4. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.
6. In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
7. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, amministrative o penali, ovvero delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 7

Avvio e manutenzione impianti

1. Ai fini dell'avvio, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune si avvale della collaborazione esterna di ditte specializzate in materia.

2. Il Comune può affidare ad una Ditta specializzata di comprovata esperienza, previa la stipula di un'apposita convenzione, la raccolta, la custodia e la conservazione delle immagini registrate in un'ottica di "cloud computing".
3. Il legale rappresentante della Ditta sarà nominato responsabile del trattamento, con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy.

Art. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità sopra descritte e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.
2. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla "sala di Data Center" dislocata in parte presso la sede comunale e in parte presso il centro di registrazione del manutentore, tramite connessioni dedicate o tramite una infrastruttura di rete geografica interamente di proprietà del manutentore con configurazioni che proteggano dai rischi di accesso abusivo.
3. Il sistema è inoltre collegato alle sedi della Ditta incaricata di cui all'art 7, con possibile estensione ai Carabinieri competenti per territorio. Le connessioni sono configurate con rigorosi criteri e procedure di sicurezza e gestione degli accessi.
4. Presso il Comando di Polizia Locale, in base a politiche di limitazione degli accessi alle immagini di competenza, è possibile:
 - visualizzare le immagini in streaming in tempo reale;
 - effettuare, nel caso di telecamere dome operazioni di brandeggio e di zoom;
 - visualizzare ed estrarre in caso di effettiva necessità flussi video dal registrato.
5. Il trattamento dei dati viene effettuato con le seguenti modalità:
 - registrazione su supporto analogico o digitale (nastri magnetici, dischi locali al server, NAS, SAN). Le registrazioni vengono conservate per un massimo statistico di 7 (sette) giorni successivi alla registrazione sul server posizionato presso la "sala di Data Center", fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o da parte degli organi di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare

una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.
7. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti in materia di privacy, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo punto, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
8. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
9. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo, ecc.) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
10. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
11. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile o l'incaricato del trattamento provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'operatore, se possibile, procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà essere redatta apposita annotazione.
12. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
13. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, devono fame richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

14. Resta salva la possibilità di una "estensione" del sistema di videosorveglianza in favore del Comando Stazione Carabinieri di Pieve di Soligo, da attuarsi nella forma permanente delle riprese/immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza. Tale servizio verrà regolamentato da apposita convenzione che disciplini le modalità e l'uso dell'impianto.

Art. 9 Informativa

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, provvede ad affiggere l'informativa minima attraverso segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, recante la dicitura:

"AREA VIDEOSORVEGLIATA — LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALLA POLIZIA LOCALE PER FINALITA' DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO — ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS.N. 196/2003)".

2. Per quanto riguarda l'informativa codicistica e la pubblicità del sistema, si procederà ad informare la cittadinanza dell'avvio del sistema tramite campagne informative anche a mezzo dei media locali, attraverso l'uso del sito web dell'amministrazione avvalendosi dell'ufficio di Polizia Locale. L'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o la successiva cessazione dovranno essere esternati pubblicamente.

Art. 10 Diritti dell' interessato

1. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra l'interessato è tenuto, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, a pagare un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta allegando copia di un documento di identità. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D.Lgs. n. 196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile che la riceve.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
5. Nel caso di silenzio da parte del ricevente la richiesta, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un Ente o un'Associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 11 **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in appositi server di registrazione ubicati nelle "sale di Data Center". I dati e le registrazioni sono utilizzabili dai terminali dell'impianto funzionali all'esercizio dell'impianto stesso, che risultano ubicati presso il Comando di Polizia Locale, le sedi operative del manutentore, e opzionalmente i Carabinieri, con modalità non accessibili al pubblico.
2. Alle "sale di Data Center" può accedere ogni soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati del Trattamento dei dati. Soggetti terzi potranno accedere solo sotto il controllo e la responsabilità degli incaricati e dei responsabili del Trattamento.
3. La piattaforma di registrazione sarà configurata per impedire la rimozione e/o la cancellazione accidentale delle immagini.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

5. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è espressamente prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando e comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
6. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 12 Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e dalle disposizioni Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile dei dati personali.

Art. 13 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 14 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera che lo approva e successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio, come previsto dall'art. 87, ultimo comma, del vigente statuto comunale.